

# *il* **I** Perito *nforma*



ANNO 15 nr. 4 - 2010

OTTOBRE - DICEMBRE 2010

NOTIZIARIO TECNICO PERIODICO DEL COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, TORINO - Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. - D.C.I.





*Che il Natale  
possa portare  
nelle vostre case  
armonia,  
pace e serenità.*

*Il Consiglio del Collegio porge sinceri auguri  
per le prossime festività!*

### INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - INDICE GENERALE

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO1995=100													
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*
2007	128,5*	128,8*	129,0*	129,2*	129,6*	129,9*	130,2*	130,4*	130,4*	130,8*	131,3*	131,8*	130,0*
2008	132,2*	132,5*	133,2*	133,5*	134,2*	134,8*	135,4*	135,5*	135,2*	135,2*	134,7*	134,5*	134,2*
2009	134,2*	134,5*	134,5*	134,8*	135,1*	135,3*	135,3*	135,8*	135,4*	135,5*	135,6*	135,8*	135,2*
2010	136,0*	136,2*	136,5*	137,0*	137,1*	137,1*	137,6*	137,9*	137,5*				

\* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i 'TABACCHI'. Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - è pari a 1.0009

*Direttore Responsabile:*  
Sandro Gallo

*Comitato di Redazione:*  
Marco Basso, Annino De Venezia,  
Amos Giardino, Antonello Greco,  
Aldo Novellini, Aldo Parisi

Autorizz. Trib. Torino n. 4921  
dell'11.06.1996

*Hanno collaborato:*  
Giancarlo Boesso, Stefano Comellini,  
Enrico Fanciotto,  
Paolo Revelli, CNPI, EPPI

*Redazione e Amministrazione:*  
Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino  
Tel. 011.5625500 - 011.5625448  
Fax 011.3716908  
E-mail redazione: redazione@colpito.it  
E-mail collegio: colpito@colpito.it  
sito web: <http://www.colpito.it>

*Orari Apertura Collegio:*  
ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00  
da lunedì a giovedì  
ore 9.00 - 13.00  
venerdì

Stampa: Tip. Artale  
Videoimpaginazione: Elisa Tritto  
Via Reiss Romoli 261 - Torino  
Tel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90  
e-mail: info@artale.it

**Organo del Collegio dei Periti Industriali e  
dei Periti Industriali Laureati  
delle Province di Alessandria, Asti, Torino**



*In copertina:*  
Auguri

Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicate esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano il Collegio, né la redazione del periodico.

## **CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

Corsi Apitforma per  
certificatori energetici degli edifici Giancarlo Boesso pag 3-4

## **INTERVISTA**

Personaggi del nostro tempo:  
Luigi Arisio Aldo Novellini pag 5-7

## **DAL NOSTRO CONSULENTE LEGALE**

Il provvedimento di sospensione  
dell'attività di impresa Avv. Stefano Comellini pag 8-11

## **CONVENZIONE**

Firma digitale CNPI-EPPI pag 12-13

## **SICUREZZA**

Linee guida per la verifica degli adempimenti  
di sicurezza negli studi professionali CNPI pag 14-26

## **NORME E LEGGI**

Termotecnica e altro Enrico Fanciotto pag 27-29

## **NORME E LEGGI**

Elettrotecnica Antonello Greco pag 30-32

## **APIT**

Informativa Soci Paolo Revelli 3<sup>a</sup> di copertina

## CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2010 - 2014

	Consiglieri	Collegio dei Probiviri:
<b>Presidente</b> Sandro Gallo	Oscar F. Barbieri	Vittorio Buffo
<b>Segretario</b> Amos Giardino	Marco Basso	Alberto Castellazzo
<b>Tesoriere</b> Aldo Parisi	Stefano Bistagnino	Vito Montanaro
	Giancarlo Boesso	Marcello Rabino
	Luciano Ceste	Adriano Pugno
	Massimiliano Conte	
	Annino De Venezia	
	Paolo Giacone	
	Alfredo Gibin	
	Mauro Le Noci	
	Pasquale Mihalich	
	Marco Palandella	

### COMMISSIONI SPECIALISTICHE

COMMISSIONE	COORDINATORE	ORARIO
<b>Elettrotecnica</b>	Marco Palandella	3° martedì ore 18.00
<b>Termotecnica</b>	Marco Basso	1° martedì ore 18.30
<b>Igiene sicurezza prevenzione incendi</b>	Giancarlo Boesso	Su convocazione
<b>Chimica</b>	Mauro Le Noci	Su convocazione
<b>Scuola</b>	Mauro Le Noci	Su convocazione
<b>Elettronica e automazione</b>	Amos Giardino	Su convocazione
<b>Pari Opportunità</b>		Su convocazione
<b>Dipendenti pubblici</b>	Paolo Giacone	Su convocazione
<b>Commissione amministratori stabili</b>	Giancarlo Boesso	Su convocazione
<b>Commissione edilizia</b>	Alfredo Gibin	Su convocazione

#### ISPESL/INAIL

ASTI	MASSIMILIANO CONTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
TORINO	PAOLO GIACONE
	ALFREDO GIBIN

#### VIGILI DEL FUOCO

ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
TORINO	PASQUALE MIHALICH

#### ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE VVF

PASQUALE MIHALICH

#### A.S.S.L.

ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE
TORINO	OSCAR F. BARBIERI
	ANNINO DEVENEZIA

#### C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO)

TORINO	MARCO BASSO
	ITALO BERTANA
	GIANCARLO BOESSO
ASTI	LUCIANO CESTE
	MASSIMILIANO CONTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO

#### C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI)

CONSULTA TORINO	AMOS GIARDINO
	ALESSANDRIA MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE

#### COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE

MASSIMILIANO CONTE  
ALFREDO GIBIN  
PASQUALE MIHALICH  
ALDO PARISI

#### A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO)

GIANCARLO BOESSO

#### CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO)

MARCO BASSO

#### CEI (COMITATO ELETTRTECNICO ITALIANO)

ITALO BERTANA

#### IRPAIES (ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI QUALIFICATE NELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI)

ALESSANDRIA	ANTONIETTA MAIOLINO
TORINO	SANDRO GALLO
ASTI	GIANFRANCO BORGA
IVREA	PAOLO GIACONE

#### PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE

##### CORSI SEMINARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

GIANCARLO BOESSO  
PAOLO GIACONE  
MARCO BASSO

#### C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE)

TORINO	OSCAR F. BARBIERI
	MAURO LENOCI
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
ASTI	MASSIMILIANO CONTE

# CORSI APITFORMA PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI

di Giancarlo Boesso

Con la conclusione della prima sessione di esami, ed una significativa percentuale di promossi, sono giunti a conclusione i corsi per Certificatori Energetici organizzati da Apitforma per il 2010. Una particolare attenzione e sensibilità per il risparmio energetico e le procedure correlate, hanno indotto Apitforma già nel 2008 a maturare un'importante esperienza con l'organizzazione della prima edizione del corso per Certificatori energetici in Piemonte, che si rivolgeva ai professionisti proponendo il modulo teorico (l'attuale modulo 1), sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Torino e con l'agenzia Agenzia Energia e Ambiente di Torino, partendo dagli argomenti formativi del sistema già attivato in Lombardia e che continua ad essere un riferimento in materia.

La certificazione energetica è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 2002/91/CE ed è rivolta al rendimento energetico nell'edilizia, con l'obiettivo di informare ed orientare in modo trasparente, costruttori, proprietari e inquilini verso elevati standard di efficienza energetica, e conseguenti vantaggi economici e ambientali.

Con la Direttiva comunitaria, recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 192/2005 (e s.m.i) ed il D.M. del 26.06.2009 del Ministro dello Sviluppo Economico, sono state approvate le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica. Sulla base della competenza legislativa in materia energetica, la Regione Piemonte ha disciplinato l'attività di certificazione energetica con la legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Le disposizioni attuative regionali in materia di certificazione energetica degli edifici sono state approvate dalla Giunta regionale il 4 agosto 2009 (D.G.R. n. 43-11965) e sono entrate in vigore il 1° ottobre 2009, diventando il riferimento normativo sul territorio della Regione Piemonte

anche per quanto concerne l'Elenco dei Soggetti certificatori accreditati.

La normativa prescrive che i corsi siano tenuti da esperti universitari o appartenenti alla Pubblica Amministrazione



Giancarlo Boesso

e in tale contesto Apitforma presenta alla Regione Piemonte un organico ed un programma condiviso con il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino. Attraverso il Prof. Vincenzo Corrado avviene quindi l'individuazione dei docenti, improntata al modello di una correlazione ottimale tra i docenti ed ogni singola materia.

Per quanto attiene il programma, considerando il carattere prettamente teorico delle lezioni relative al primo modulo, Apitforma proponeva nel modulo 2 una impostazione caratterizzata da un maggior approfondimento metodologico, ma la Regione Piemonte richiede una maggiore omologazione al paragrafo 4.2 "Programma del corso" della DGR 43-11965, rendendo necessario aumentare le ore del modulo 1 a 60 ore e riducendo il modulo 2 a 20 ore, delle quali 12 riguardanti esercitazioni specifiche con e senza software.

Per rendere più diretto l'apprendimento dell'utilizzo dei software nel Modulo 2, Apitforma stipula con la Logical un accordo per la distribuzione ai corsisti, delle versioni complete di prova dei programmi (Termolog Epix 2) da utilizzarsi nel modulo 2. Le lezioni dedicate alla gestione del software e dei programmi di calcolo, 8 ore relative al modulo 2 richiedono l'utilizzo di aule informatiche dotate di un minimo di 25 postazioni PC collegate in rete e monitorabili dalla postazione del docente. La scarsità di attrezzature a Torino,

disponibili nella fascia oraria del corso fanno operare per i laboratori dell'ITIS Primo Levi, dove, superando i problemi creati inizialmente dalle attrezzature obsolete e scarsamente adattabili, grazie alla disponibilità dei docenti, le esercitazioni si sono rivelate efficaci, anche perché opportunamente sdoppiate per non superare la presenza di 20-25 corsisti per ogni lezione, garantendo così comunicazione e controllo.

Il 25 novembre 2009 si avviava la prima edizione, preceduta da alcune lezioni introduttive, in attesa che la Direzione Ambiente Settore Politiche Energetiche definisse i criteri comuni per l'accordo con gli enti di formazione ed il conseguente avvio dei corsi.

La prima edizione si svolge presso L'Holiday - Inn Torino Piazza Massaua, mentre presso il NH Ambasciatori hanno luogo le successive due edizioni: una seconda edizione completa ed un modulo 2 riservato ai corsisti che avevano già frequentato il modulo 1 nel 2008.

A corsi conclusi, nel mese di luglio 2010 giunge la modifica alla delibera del 4 agosto 2009 n. 43-11-11965 1, che affida agli enti di formazione il compito di fornire un supporto logistico agli esami per Certificatori Energetici.

Apitforma organizza ad ottobre la prima sessione di esami: la Commissione Esaminatrice è composta da tre docenti del Politecnico tra i quali il Presidente di Commissione e Coordinatore dei docenti, Prof. Vincenzo Corrado e l'Arch. Giovanni Nuvoli, esperto della Direzione Ambiente Settore Politiche. La sessione di esame, prevede: -) una prova scritta, attraverso un "questionario a risposta chiusa" composto da 40 domande; i candidati avranno 60 minuti per completare il questionario; -) una esercitazione pratica con un caso di certificazione di unità immobiliare, da gestire per mezzo del software già utilizzato nella didattica; esercitazione da consegnare alla Commissione esaminatrice in occasione della prova orale, dove ogni candidato viene invitato ad illustrare le scelte operate nell'esercitazione, a rispondere alle

domande relative ai contenuti del corso e ad eseguire alcune fasi della compilazione del SICERT. Come già accennato, i risultati degli esami sono al momento positivi e fanno riscontrare un numero di promossi tendenzialmente più elevato rispetto a quello di altri corsi analoghi. Indubbiamente il percorso formativo è stato accompagnato da un insieme di incognite, rappresentate in occasione dell'avvio, dall'attesa delle autorizzazioni e, nel caso degli esami, in una iniziale incompletezza di informazioni. I disagi subiti in questo caso dai corsisti, sono però giustificati dal fatto di aver affrontato un percorso inevitabilmente "pionieristico" ed anticipato rispetto ai tempi della burocrazia e dovrebbero essere compensati dall'aver raggiunto con un buon anticipo il traguardo dell'iscrizione all'Elenco regionale dei Certificatori Energetici.

Per quanto riguarda invece il contenuto specifico delle lezioni e soprattutto la capacità espressiva di alcuni docenti, che in alcuni casi sono stati oggetto di osservazione da parte dei corsisti e di conseguenti segnalazioni al Coordinatore del Politecnico, si è operato per quanto possibile riprendendo in itinere un programma comunque ricco di spunti e contenuti.

Per i corsisti che hanno completato questo ciclo formativo Apitforma, propone a partire da gennaio 2011, Metodologie per la Diagnosi Energetica dell'Edificio Invernale, un master di perfezionamento della durata di 24 ore (teoria: 8 ore, pratica: 16) realizzato con il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino, rivolto a tutti i Certificatori Energetici che intendono ampliare le proprie competenze professionali e aprirsi ad un nuovo mercato le cui tendenze orientano i tecnici verso analisi sempre più puntuali degli assetti energetici dell'edificato esistente e di nuova fattura. Uno degli strumenti che permette di tracciare un chiaro quadro delle azioni e degli investimenti necessari per la riduzione dei costi economici, energetici e ambientali legati alla gestione degli immobili e alla diagnosi energetica degli edifici.

# PERSONAGGI DEL NOSTRO TEMPO: LUIGI ARISIO

Intervista

di Aldo Novellini

Trenta anni fa, nel 1980, Torino fu teatro di una delle più drammatiche vertenze tra la Fiat e i sindacati con in ballo migliaia di licenziamenti che furono poi trasformati in cassa integrazione a zero ore. Contro questo provvedimento si formarono picchetti ad oltranza davanti ai cancelli senza che, da parte sindacale soprattutto, si riuscisse a trovare una qualche soluzione alternativa.

Dopo settimane di contrapposizione si arrivò al 14 ottobre, quando i viali torinesi furono attraversati da un lungo corteo silenzioso e privo di bandiere che si concluse al teatro Nuovo. Col passare delle ore ci si accorse che erano scese in strada forse 40.000 persone: migliaia e migliaia di quadri, ma anche impiegati ed operai della Fiat che protestavano contro il blocco degli stabilimenti e chiedevano di riprendere la normalità lavorativa. Animatore di quella marcia era Luigi Arisio, caporeparto in selleria e coordinatore dei quadri intermedi.

A tre decenni da quegli avvenimenti, abbiamo voluto sentirlo per fare con lui alcune riflessioni, non tanto per ripensare al passato quanto per provare a comprendere il mondo del lavoro di oggi con i suoi mutamenti e le sue contraddizioni.

Arisio, che come passatempo adesso scrive poesie e racconti, ci riceve nella sua abitazione nei pressi di corso Trapani. Ha 84 anni portati con vigore e quegli stessi baffi a manubrio che all'epoca lo facevano vagamente somigliare a Lech Walesa.

## 1) Come valuta l'odierno mondo del lavoro, segnato da così tanta precarietà?

Il mondo del lavoro è cambiato radicalmente e, debbo dire, non nel senso che aveva immaginato la mia generazione, uscita dalla tempesta della Seconda guerra mondiale. I mutamenti li vediamo sotto i nostri occhi a cominciare dal posto stabile, diventato quasi un'utopia. La fles-

sibilità lavorativa è indubbiamente necessaria per affrontare un mercato in perenne fluttuazione ma è evidente come oggi essa sia anche degenerata in precarietà. Bisogna intervenire in qualche modo perché la cosa peggiore è il fatto che, con tutta probabilità, i figli staranno peggio dei padri, ossia della generazione che li ha preceduti. Qualcosa che non si verificava da molti decenni e che, in ogni caso, è difficile da accettare.



Aldo Novellini

## 2) Lei ha spesso parlato di merito e di competenza. Ritiene che nell'Italia di oggi questi valori trovino il loro posto?

Per quello che sto osservando, il merito e la professionalità fanno fatica ad emergere. Contano ancora troppo le conoscenze familiari, le entrate in certi ambienti e cose del genere. L'Italia è un Paese di caste e del resto la fuga di cervelli verso l'estero la dice lunga su come funzionano le cose da noi.

## 3) Quando lei era giovane era diverso?

Anche allora i problemi non mancavano ma per certi versi potrei dire che funzionava meglio di oggi il cosiddetto ascensore sociale. Si viveva in una società con maggior mobilità di quella odierna. C'era un mondo in crescita che dava a noi giovani l'idea che, con lo studio e l'impegno, si potessero raggiungere notevoli traguardi.

## 4) 14 ottobre 1980, marcia dei 40 mila. Cosa le è rimasto più impresso di quella giornata?

Quello che mi ha colpito e ciò che quella marcia ha determinato nell'opinione pubblica e

che certo noi non potevamo neanche immaginare. Con quell'iniziativa, alla quale - va detto - parteciparono più operai ed impiegati che capi, e a cui aderirono anche molti dipendenti di piccole aziende dell'indotto strangolate dal blocco, noi volevamo semplicemente ribadire il diritto di lavorare decentemente. I quadri hanno pensato che fosse loro dovere contrastare quell'anarcosindacalismo che allora purtroppo imperversava nei luoghi di lavoro e che nulla aveva da spartire con un'attività sindacale, anche condotta con fermezza ed intransigenza, a tutela dei lavoratori. La marcia non contrappose colletti bianchi e tute blu ma il buon senso di chi pensava al proprio avvenire all'irresponsabilità di chi metteva a rischio gli stessi posti di lavoro.

### **5) Qualcuno afferma che la giornata vi fu pagata dalla Fiat. Cosa può dirci in proposito?**

Guardi le posso dire che le persone che scesero in strada a tutto pensavano meno che alla paga della giornata.

### **6) C'è chi dice che la sconfitta sindacale del 1980 ha aperto la strada ad un generale indebolimento del mondo del lavoro...**

Per molti decenni si sono migliorate le condizioni lavorative nel segno di un benessere crescente; poi si è iniziato a giocare in difesa. Vi hanno giocato situazioni internazionali, come la globalizzazione dei mercati, che vanno ben al di là delle vicende di casa nostra. E' un fatto che in Italia da tempo i salari sono praticamente fermi e sono molto inferiori rispetto ad altri Paesi europei. E' sensato quindi tentare di recuperare quel divario e qui, a mio avviso, c'è spazio per un proficuo dialogo tra imprese e sindacati, sia sulla produttività, che è indispensabile innalzare, sia sugli adeguati miglioramenti economici da riconoscere ai lavoratori.

### **7) Come era la Fiat del 1980 e come vede quella di oggi?**

Dal 1980 ad oggi c'è stato uno straordinario

progresso tecnologico specie nella sicurezza del lavoro. Oggi le lavorazioni più faticose e rischiose sono automatizzate, pensiamo, ad esempio, alla verniciatura. La fatica è stata alleviata, il rischio ridotto e viene maggiormente salvaguardata l'integrità fisica delle persone. A questo risultato si è anche giunti grazie all'impegno dei sindacati che si sono sempre battuti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

### **8) Qual'è la sua valutazione su Fabbrica Italia?**

Mi pare un fatto importante che si voglia nuovamente investire e produrre automobili nel nostro Paese. Marchionne nel manifestare questa volontà ha espresso, con una ruvida franchezza alla quale forse non siamo abituati, l'auspicio che l'Italia riesca ad innovare il proprio sistema di relazioni industriali, rendendolo più simile a quelle di altri concorrenti.

### **9) Non penserà mica che dovremo copiare India o Cina...**

La rassicuro, penso a Paesi più vicini a noi, come la Germania che da tempo ha impostato delle relazioni sindacali di primo ordine e che dispone di condizioni di lavoro e di salario che noi in Italia possiamo solo invidiare.

### **10) Che idea si è fatto della vicenda di Pomigliano?**

Da quel che ho sentito risulta essere una realtà incompatibile con le normali logiche produttive. D'altra parte la creazione di fabbriche al Sud si è spesso scontrata con particolari condizioni ambientali che spesso nulla hanno a che vedere con le esigenze produttive di un normale stabilimento industriale. A ciò non è neppure estraneo un certo grado di clientelismo politico. Le conseguenze le vediamo oggi e purtroppo a patirne è anche la moltitudine di lavoratori seri e responsabili. Mi auguro che l'azienda sappia riaprire il dialogo con tutti i sindacati perché c'è bisogno della collaborazione di tutti. La stessa Cgil mi pare sia stata messa un po' in imbarazzo da

certe spinte radicali. E' possibile che la nuova segretaria, Susanna Camusso, cercherà di governare in qualche modo queste dinamiche, a vantaggio di tutti i lavoratori.

**11) Marchionne sostiene che la Fiat in Italia lavora in perdita. Lei che vi ha lavorato cosa pensa di questa affermazione?**

Non posseggo i dati cui evidentemente fa riferimento Marchionne per dire che non si ricava alcun profitto dalle attività svolte in Italia. Che nel nostro Paese si possa lavorare ai costi della Serbia mi pare comunque impossibile. La formula "non guadagno e dunque vado via" è un po' troppo semplicistica. Serve un gioco di squadra tra tutti gli attori in gioco: politica, imprese, sindacati. In altri Paesi europei vi è una presenza pubblica a supporto delle grandi innovazioni che da noi invece manca.

**12) Come giudica il sindacato di oggi?**

Dovrebbe capire che viviamo in un mondo globalizzato e dunque rendersi conto che la concorrenza internazionale è tremenda. Una maggior competitività è indispensabile semplicemente per sopravvivere. Certo oggi fare il sindacalista è assai più difficile di un tempo, in quanto i margini di trattativa si sono ristretti e il quadro di riferimento, ormai su scala mondiale e non più soltanto nazionale, si è fatto assai più complesso. Forse anche le aziende dovrebbero capire le difficoltà del sindacato evitando inutili impuntature. Credo che le parti sociali debbano più che mai cooperare in quanto la contrapposizione è deleteria per tutti.

**13) Oggi un manager guadagna anche quattrocento volte il salario di un operaio. Un tempo il rapporto era di uno a cinquanta. Cosa ne pensa?**

È un'anomalia che non riesco in alcun modo a giustificare. Possa anche pensare che la responsabilità, il rischio, il merito vadano ben ricompensati però oltre certe soglie e soprattutto

quando la forbice retributiva si dilata oltre misura c'è qualcosa che non quadra. Intervenire però non è semplice, perché nel privato diversamente che nel settore pubblico, le risorse sono delle imprese che le destinano a loro discrezione. Il problema, a ben vedere, più che di natura economica attiene alla sfera etica e, purtroppo, su questo piano la società di oggi è piuttosto carente.

**14) È favorevole a forme di partecipazione o di cogestione?**

L'adottare o meno questo tipo di logiche è anche una questione di cultura lavorativa. Da noi purtroppo c'è ancora un'eccessiva contrapposizione tra aziende e sindacati. Certo sarebbe auspicabile di giungere a qualche forma di partecipazione dei lavoratori anche perché così facendo si aumenterebbe il senso di responsabilità e il coinvolgimento delle maestranze alla vita aziendale.

**15) A un certo punto lei è entrato in politica ed è stato eletto in Parlamento. Cosa può dirci di quell'esperienza?**

È stata un notevole esperienza per me che, in fondo, venivo dall'angusto mondo della fabbrica. Ha contribuito ad aprire i miei orizzonti culturali. Credo che la politica vada nel suo complesso rivalutata, anche se, diciamo pure, essa fa ben poco per guadagnarsi la necessaria credibilità. Occorre stare attenti all'antipolitica, ossia a quel populismo che si scaglia genericamente contro il Parlamento e la classe politica. Se ad esempio è giusto chiedere l'abolizione di privilegi o benefici diventa demagogico voler ridurre oltre un certo limite i compensi di coloro che fanno politica. A fare certi discorsi sicuramente si ricevono molti applausi ma in realtà significa poi lasciare la politica in mano agli strati più abbienti escludendo i ceti popolari, tornando cioè a logiche elitarie e classiste, incompatibili con il senso stesso della nostra democrazia.

# IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

## ART. 14 TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

Avv. Stefano Comellini - [www.avvocatocomellini.it](http://www.avvocatocomellini.it)

Con una recente sentenza (n. 310 del 5 novembre 2010), la Corte Costituzionale è intervenuta in merito ai contenuti del provvedimento di sospensione adottabile dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo la procedura indicata nell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (cd. Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro).

### IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

L'art. 14 del T.U. attribuisce agli organi di vigilanza - ispettori del lavoro, in materia di lavoro irregolare e di sicurezza sul lavoro, e i funzionari ispettivi delle Asl, per la sicurezza sul lavoro – il potere/dovere, anche nell'ambito dei cantieri edili, di sospendere l'attività imprenditoriale in ipotesi di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (salva, in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti), con sanzione penale per il datore di lavoro che non rispetti la sospensione.

L'art. 11 del D.Lgs 106/2009<sup>1</sup> ha integralmente sostituito il primo comma e modificato profondamente i commi 2, 4 e 10 dell'art. 14 del T.U., nonché introdotto nella norma il nuovo comma 11-bis, delineando i contorni della nuova sospensione dell'attività imprenditoriale, ora riconducibile ad un provvedimento di tipo interdittivo, a carattere discrezionale, di natura sanzionatoria e con finalità cautelare, senza alcuna valenza di tipo procedimentale amministrativo.

In questo modo, si è pervenuti ad una formulazione, verosimilmente definitiva, dell'istituto, oggi applicabile, a differenza delle precedenti formulazioni,

indifferentemente all'ambito edilizio e agli altri settori di impresa.

In sostanza, il provvedimento ha perso il connotato meramente amministrativo per avvicinarsi maggiormente a strumento discrezionale, cautelare e sanzionatorio, avente ad oggetto l'interdizione temporanea dallo svolgimento dell'attività di impresa.



Avv. Stefano Comellini

Infatti, il provvedimento di sospensione, pur finalizzato "a far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori", evidenzia contestualmente profili di carattere sanzionatorio legati sia all'impiego di personale irregolare che a gravi e reiterate violazioni dell'obbligo di sicurezza<sup>2</sup>.

Per l'art. 14, comma 11, del T.U. l'accertamento in tema di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire "nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza". Ne consegue che la competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro riguarda a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati individuate con specifici Regolamenti.

D'altro canto, il personale ispettivo delle AA.SS.LL. dotato di competenza generale in materia di salute e sicurezza, può addivenire al provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico.

Il potere di sospensione trova, quindi, applicazione per la generalità dei settori, edilizia inclusa, ma

<sup>1</sup> D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

<sup>2</sup> In questo senso, Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 10/11/2009 n. 33.

per i soli datori di lavori imprenditori, così che non potrà applicarsi ad attività prive del requisito dell'economicità, a professioni intellettuali protette e non protette, ad enti pubblici.

La sospensione dei lavori va riferita ad ogni singola azienda irregolare e non all'intero cantiere (tranne, ovviamente, le ipotesi in cui vi operi una sola ditta) e riguarda il solo cantiere in cui è stata riscontrata la violazione<sup>3</sup>.

Per il comma 11-bis dell'art. 14, il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui (cd. microimpresa) il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa.

### I PRESUPPOSTI DELLA SOSPENSIONE

I presupposti oggettivi del provvedimento di sospensione riguardano due distinte fattispecie: lavoro irregolare e gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

La prima ipotesi fa riferimento all'impiego di personale "non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro", dovendosi computare il personale con riferimento ai lavoratori presenti all'atto dell'ispezione e non già al numero dei lavoratori regolarmente occupati nell'impresa ispezionata ma non trovati al lavoro.

Il Ministero del Lavoro intende la nozione di "lavoratore in nero" come lavoratore "sconosciuto alla P.A.", vale a dire il lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro all'Ente competente.

La seconda ragione di sospensione è riferibile a gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le violazioni "gravi" sono individuate dall'allegato I del Testo Unico che le classifica per tipologia di rischio.

La "reiterazione" si ha quando, dopo che sia stata accertata una violazione grave in materia di salute e sicurezza sul lavoro con prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata o con sentenza definitiva, nel quinquennio successivo il soggetto commette altra violazione della stessa indole (della stessa disposizione o di

disposizioni diverse individuate nell'allegato I).

### GLI ELEMENTI DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

L'ordine di sospensione deve portare una sequenza di elementi essenziali: l'intestazione (indicazione dell'Autorità che emana il provvedimento, Direzione provinciale del lavoro, ASL, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco); il destinatario (la specifica individuazione, dati anagrafici e fiscali, del soggetto giuridico verso cui è indirizzato il provvedimento di sospensione, vale a dire il datore di lavoro inteso come persona fisica che rappresenta l'impresa); la premessa, ove si dà atto dell'identità del personale ispettivo e degli adempimenti istruttori compiuti nonché degli elementi di fatto e diritto che consentono l'adozione del provvedimento; il dispositivo (la parte precettiva del provvedimento con la quale si intima al datore di lavoro imprenditore di sospendere immediatamente l'attività oggetto di ispezione); l'indicazione del giorno, mese ed anno di adozione del provvedimento e quella, se diversa, di termine iniziale di efficacia del medesimo; la sottoscrizione del funzionario che ha materialmente redatto il provvedimento e che ha condotto l'attività istruttoria e i relativi accertamenti; la cd. clausola difensiva, vale a dire l'avvertimento sulle conseguenze dell'inosservanza dell'ordine nonché l'enunciazione dei possibili rimedi per la tutela dei destinatari (ricorsi amministrativi); la relata di notifica all'interessato.

### DISCREZIONALITÀ DEL PROVVEDIMENTO

La norma stabilisce che i titolari dell'obbligo di vigilanza "possono" adottare il provvedimento di sospensione.

Sul punto, il Ministero del Lavoro ha chiarito<sup>4</sup> che il provvedimento di sospensione deve essere "di norma" adottato "ogni qualvolta ne siano accertati i presupposti, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità di non adottarlo".

In particolare, sempre il Ministero ha più volte affermato<sup>5</sup> che il provvedimento deve essere adottato ogni qualvolta si riscontrino i presupposti di legge,

<sup>3</sup> Circ. n. 33/2009, cit..

<sup>4</sup> Circ. n. 33/2009, cit..

<sup>5</sup> Circ. 29/2006 e 24/2007 e 30/2008.

pur dovendosi prendere in considerazione quelle “circostanze particolari” relative alla natura del rischio dell’attività oggetto di ispezione. Le situazioni concrete dovranno, pertanto, essere valutate dal personale ispettivo anche sotto il profilo dell’opportunità di non giungere all’adozione del provvedimento. Si pensi, a questo proposito, all’improvvisa sospensione dell’attività che determini un’imminente situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori di altre imprese o di soggetti terzi<sup>6</sup>; ovvero un rischio di irrimediabile degrado per impianti e attrezzature aziendali o per i beni e le materie prime<sup>7</sup>; ed ancora, alle attività delle imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali costituzionalmente rilevanti<sup>8</sup>.

### **LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE**

L’art. 14 comma 3 del T.U. stabilisce che “il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che l’ha adottato”. Non già, quindi, dallo stesso ispettore che ha adottato il provvedimento ma dall’organo al quale egli appartiene.

La revoca della sospensione potrà conseguire (art. 14, commi 4 e 5) ad apposita istanza presentata dall’imprenditore sospeso a fronte di:

- a. regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria; si tratta non solo dell’effettuazione della comunicazione di assunzione, della denuncia agli enti previdenziali o della registrazione sul libro unico del lavoro, ma soprattutto adempimento dei doveri minimi di sicurezza e di sorveglianza sanitaria qualora prevista;
- b. ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in base alle prescrizioni contestualmente adottate a norma del D.Lgs 758/1994;
- c. pagamento di una somma aggiuntiva unica pari ad euro 1.500, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, e ad euro 2.500, nelle ipotesi di

sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza; con una differenziazione degli importi che non era presente nella formulazione originaria del TU ove non si evidenziavano le diverse gravità delle due fattispecie.

### **LA NON OTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE**

Il D.Lgs 106/2009 ha modificato il comma 10 dell’art. 14 T.U. con riferimento ai profili sanzionatori che incombono sull’imprenditore che non ottempera alla sospensione.

Si tratta di illecito penale punito con l’arresto fino a sei mesi in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza; con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro in caso di sospensione per lavoro irregolare.

Si tratta di due distinte contravvenzioni, punite con pene di diversa gravità. In entrambi i casi, si è di fronte alla pena massima prevista per il datore di lavoro nel contesto del novellato D.Lgs 81/2008.

Trattandosi di illecito penale contravvenzionale, il reato può essere commesso con dolo o anche per mera colpa. Tuttavia, si può ritenere che non incorra nella fattispecie l’imprenditore che riprende l’attività per stato di necessità (art. 54 c.p.), per caso fortuito o forza maggiore (art. 45 c.p.), ovvero dopo aver legalmente richiesto la revoca del provvedimento previa completa regolarizzazione; ovvero ancora, dopo aver tempestivamente presentato ricorso amministrativo non espressamente rigettato nei termini<sup>9</sup>.

### **LA SENTENZA N. 310/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

Con la menzionata pronuncia, la Corte delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 14 T.U.<sup>10</sup>, nella parte in cui, stabilendo che

<sup>6</sup> Ad esempio, la sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o di scavi aperti in strada di grande comunicazione o demolizioni che abbiano già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente.

<sup>7</sup> Attività a ciclo continuo o beni deperibili (frutti giunti a maturazione) o allevamento animali.

<sup>8</sup> Attività di servizio pubblico anche in concessione (attività di trasporto di fornitura di energia elettrica, acqua, luce gas, ecc.) la cui sospensione possa pregiudicare il godimento di diritti costituzionalmente garantiti. Sempre che la sospensione non sia al contrario posta a tutela della salute, bene altrettanto garantito costituzionalmente.

<sup>9</sup> Decorsi inutilmente 15 giorni dalla notifica del ricorso il provvedimento di sospensione perde efficacia.

<sup>10</sup> Come sostituito dall’art. 11, comma 1 lett. a, D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106. Cfr. nota 8.

ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale non si applicano le disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241<sup>11</sup>, esclude(va) l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'art. 3, comma 1, della stessa legge<sup>12</sup>.

Cerchiamo di chiarire le conseguenze della pronuncia sull'istituto che fin qui abbiamo, sia pure in sintesi, illustrato e che rappresenta, a tutta evidenza, uno dei poteri maggiormente incisivi affidati dall'ordinamento giuridico, in materia di lavoro, al personale ispettivo.

Alla Corte era giunta questione di costituzionalità promossa dal TAR Liguria (Ord. n. 204 del 13 maggio 2009), nell'ambito del giudizio di impugnazione di un provvedimento di sospensione adottato da ispettori della Direzione provinciale del lavoro nei confronti di una ditta individuale, per la presenza al lavoro di due fattorini non risultanti da documentazione obbligatoria.

Nel caso di specie, il TAR censurava l'adozione del provvedimento di sospensione pure a fronte della esibizione agli ispettori del lavoro di copia dei contratti di collaborazione autonoma e occasionale conclusi con i fattorini. La sospensione, dunque, secondo la tesi del giudice remittente, sarebbe stata adottata "in totale assenza di motivazione, benché questa fosse necessaria avuto riguardo al carattere discrezionale del provvedimento ed alla volontà manifestata dalle parti in ordine all'inesistenza del vincolo di subordinazione".

Pertanto, il Tribunale amministrativo proponeva il giudizio di costituzionalità della norma, sottolineando che "l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi" costituisce la declinazione operativa dei canoni di imparzialità e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), principio del patrimonio costituzionale comunitario (art. 296, comma 2, del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione Europea, ratificato dall'Italia con L. 130/2008).

La Consulta individua, quindi, la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, L. n. 241/1990, quale generale principio di obbligo di motivazione, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche

"che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria", "diritto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa".

Ne consegue che il primo comma dell'art. 14 T.U., nel testo sottoposto al giudizio della Corte, vanifica(va) "l'esigenza di conoscibilità dell'azione amministrativa (...) che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall'autorità amministrativa"; anche in considerazione di un provvedimento, la sospensione, "non soltanto a carattere discrezionale", ma anche dotato "di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario".

Inoltre, la pronuncia della Corte afferma che "la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall'esigenza che l'amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria".

Si tratta di conclusione che potrebbe prestare il fianco al rilievo che, in tal modo, si oscura la differenza fra un provvedimento amministrativo ordinario, adottato al termine di un'istruttoria più o meno complessa, e un provvedimento cautelare, come la sospensione appunto, che, per aver senso ed effettività, deve essere adottato dopo un accertamento contraddistinto da brevità e immediatezza. Tuttavia, chi scrive ritiene che la decisione della Consulta sia da condividere per il richiamo, anche qui necessario, all'esigenza della conoscibilità di un'adeguata motivazione del provvedimento.

La motivazione, in fatto e in diritto, potrà essere sintetica e priva di quel dettaglio che potrà pretendersi soltanto a seguito del verbale conclusivo degli accertamenti, tale comunque da consentire un controllo di correttezza, coerenza e logicità di quanto deciso con il provvedimento.

<sup>11</sup> Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

<sup>12</sup> Art. 3 comma 1 L. 241/1990: "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 [La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
Ai Signori Consiglieri del CdA e del CIG  
Al Signor Presidente EURETA  
Al Signor Presidente FEDERPERITI INDUSTRIALI  
LORO SEDI

Roma, 9 giugno 2010 prot. Nr

**Oggetto:** Convenzione per l'acquisto del kit per la firma digitale

Desideriamo informarvi che il Consiglio nazionale e l'Ente di previdenza hanno firmato con ARUBA PEC una convenzione per l'acquisto da parte degli iscritti Albo di un Kit di firma digitale "Aruba Key"

(per approfondire le informazioni sulla fornitura è possibile consultare il link <https://www.pec.it/FirmaDigitale.aspx?ref=77Goo>)

Il prezzo agevolato è di 38,50 più Iva + 10,00 euro per le spese di spedizione.

La validità del certificato e della smart card è di 3 anni dalla data di rilascio ed il successivo rinnovo triennale del solo certificato e della smart card (chiave privata, inserita nella smart card, e chiave pubblica, inserita nel certificato) avverrà al prezzo sempre di 10,00 euro. I Kit saranno personalizzati con il logo della categoria; per ulteriori i dettagli tecnici vi rinviamo al documento allegato.

### *Cos'è la firma digitale*

Ricordiamo brevemente che la firma digitale può essere apposta ai documenti informatici alla stessa stregua di come la firma autografa viene apposta ai documenti tradizionali ed ha le stesse valenze giuridiche: il documento è autentico e non ripudiabile. Sempre più spesso la Pubblica Amministrazione non solo ammette, ma addirittura esige, che i progetti siano presentati in forma informatica ed autenticati con firma digitale; per ulteriori approfondimenti Vi invitiamo a visitare il link indicato sopra.

### *Il ruolo del Collegio*

È importante sottolineare che il processo di acquisto è stato di gran lunga semplificato in quanto avverrà in via telematica, riducendo al minimo l'impatto operativo e gestionale a carico dei Collegi. D'altro canto, perché questo sia possibile, è necessario che ogni Collegio provinciale accetti di diventare "Responsabile all'Identificazione" (IR) e nomini uno o più collaboratori addetti IR.


L'addetto avrà il compito di autenticare la firma dell'iscritto sul modulo di richiesta, trasmettendo settimanalmente ad ARUBA PEC il riepilogo dei moduli ricevuti, utilizzando una maschera semplice e molto intuitiva.

Le richieste di acquisto da parte degli iscritti avverranno attraverso WebAlbo da cui ogni iscritto entrerà nel sito di ARUBAPEC, con l'immediata identificazione del richiedente.

Auspiciando la massima adesione all'iniziativa, porgiamo i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE EPPI  
(Florio Bendinelli)

IL PRESIDENTE CNPI  
(Giuseppe Jogna)



Il Collegio Periti Industriali delle Province di AL-ATTO ha adempiuto alle prescrizioni richieste da CNPI-EPPI e gli iscritti che ne hanno fatto richiesta sono già in possesso del kit per la firma digitale



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 7 ottobre 2010 Prot. 5900/AD/rs

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
Al Signor Presidente EPPI  
Al Signor Presidente EURETA  
Al Signor Presidente FEDERPERITI INDUSTRIALI  
LORO SEDI

**Oggetto:** Linee guida per la verifica degli adempimenti di sicurezza negli studi professionali in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato il documento in oggetto, elaborato dalla Commissione Sicurezza, allo scopo di darne adeguata diffusione tra gli iscritti.

Trattasi di un vademecum, da intendere come possibile linea guida, sui principali obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, cui gli Studi Tecnici, con dipendenti, devono adempiere.

Al documento sono stati allegati:

- un modello semplificato di Valutazione dei Rischi, definito su nostra proposta in sede di tavolo di lavoro ITACA e adottato dalla Conferenza delle Regioni quale strumento utile nell'ambito della semplificazione degli adempimenti per le attività fino a 10 dipendenti;
- un fac-simile di verifica periodica di attrezzature o dispositivi antincendio.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE CNPI

(Giuseppe Jogna)

LE LINEE GUIDA CHE SEGUONO SONO STATE  
ELABORATE DALLA COMMISSIONE SICUREZZA  
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI

# LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI IN OSSERVANZA AL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.

---

## Revisione del documento

Rev. n. e data	Motivo della Revisione
Rev. 00	Prima emissione

---

---

## INDICE

### 1.0 SCOPO

### 2.0 APPLICABILITÀ

### 3.0 STRUTTURAZIONE DEL DOCUMENTO

### 4.0 ADEMPIMENTI

---

#### 1.0 SCOPO

Consentire un approccio immediato ai titolari di studi professionali per individuare gli adempimenti necessari al rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La necessaria sinteticità non consente, per contro, al documento di essere esaustivo.

#### 2.0 APPLICABILITÀ

Quanto contenuto nel presente documento è applicabile ogni qualvolta ricadano le seguenti condizioni:

- presenza di almeno un lavoratore, così come definito all'art. 2, c. 1, l. a), T.U. e computabile come previsto dall'art. 4, T.U. Premesso che tutti i lavoratori devono essere tutelati (quindi anche i praticanti, i tirocinanti, i titolari di CO.CO.PRO, ecc.), i lavoratori computabili sono, a titolo esemplificativo, i soci dello studio associato, gli apprendisti, ecc.
- il numero di lavoratori (computati secondo il predetto art. 4, T.U.) non sia superiore alle dieci unità;
- l'attività non sia soggetta a C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) dovuto, ad esempio, alla presenza di archivi cartacei con quantitativi > di 50 q.li (p.to 43 dell'elenco di cui al D.M. 16.02.1982);
- i rischi a cui sono esposti i lavoratori siano unicamente quelli derivanti dallo svolgimento di attività di tipo tecnico-amministrativo, in assenza, quindi, di esposizione ad agenti chimici, biologici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere esplosive, campi elettromagnetici, uso di macchine utensili, ecc. Per attività di tipo tecnico-amministrativo si intendono, a titolo esemplificativo, quelle che richiedono l'uso di attrezzature elettriche come fotocopiatrici, stampanti, telefoni, postazioni PC, e attrezzature manuali come forbici, pinzatrici, tagliacarte, cutter, scale.

## 3.0 STRUTTURAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente scritto è nel seguito strutturato sotto forma di tabella per una immediata consultazione.

## 4.0 ADEMPIMENTI

pos.	oggetto	note	referimenti normativi
1	Nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)	L'incarico può essere svolto direttamente dal datore di lavoro previa partecipazione ad un corso di formazione ed ai successivi aggiornamenti periodici.	art. 34, T.U.
2	Autocertificazione della valutazione dei rischi (valida fino al 30.06.2012)	Da effettuare entro 90 gg. dalla data di inizio attività (art. 28, c. 3-bis, T.U.). <b>Per l'autocertificazione può essere usato il modello allegato.</b>	art. 29, c. 5, T.U.
3	Designazione degli addetti al primo soccorso ed alla lotta antincendio	Il numero degli addetti deve essere tale da garantire una presenza costante in caso di turni, ferie o altri motivi. Gli addetti devono frequentare appositi corsi (4 ore per l'antincendio e 12 o 16 ore per il primo soccorso). Il datore di lavoro può assumere direttamente gli incarichi previa frequentazione dei predetti corsi solo se l'azienda occupa fino a 5 lavoratori.	artt. 45 e 46, T.U.
4	Nomina del Medico competente	La nomina va effettuata nei casi previsti, ad esempio qualora i lavoratori utilizzino oltre le 20 ore/sett. apparecchiature munite di VDT.	art. 41, c. 1, T.U.
5	Presidio sanitario (cassetta di pronto soccorso)		D.M. n. 388/2003

6	Presidio antincendio	Considerando l'attività come classificata a rischio basso è sufficiente un estintore a polvere ogni mq. 250 di superficie. È tuttavia consigliato di conservarne almeno 2, di cui uno a CO2, che estinguendo per soffocamento non danneggia e sporca apparecchiature, ambienti e impianti elettrici.	D.M. n.10.03.2008
7	Segnaletica di sicurezza	Apporre la segnaletica indicante le vie di esodo, gli estintori, quadro elettrico, ecc.	
8	Illuminazione di sicurezza (c.d. luci di emergenza)	Installare un numero sufficiente lungo le vie di esodo.	
9	Registrazioni	Registrare le verifiche semestrali degli estintori, delle luci di emergenza, dell'impianto elettrico, in generale, e dell'interruttore differenziale. <b>È possibile utilizzare il modello di registro allegato.</b>	
10	Porte a vetro	Segnalare la presenza.	
11	Filtri impianto di climatizzazione	Provvedere periodicamente alla loro pulizia (indicativamente ogni anno).	
12	Impianto termico	Sottoporlo a verifica periodica registrandola sul libretto di impianto.	
13	Denuncia dell'impianto di terra a ISPESL e ARPA		D.P.R. n. 462/2001
14	Gradini	Apporre bande anti scivolo.	
15	Dislivelli del pavimento	Accompagnare (o segnalare) eventuali gradini di raccordo.	
16	Ambienti e postazioni di lavoro (superficie, cubatura, altezza, illuminazione, microclima, ecc.)		Regolamenti edilizi e norme tecniche applicabili
17	Scale portatili	Utilizzarle compatibilmente alle istruzioni del costruttore.	UNI EN 131

**AII. 1** Modello semplificato Autocertificazione di Valutazione dei Rischi.

**AII. 2** Fac simile modello di registro verifiche periodiche

## Valutazione dei rischi quale autocertificazione ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008

Il Datore di lavoro delle imprese operanti con soci lavoratori e/o dipendenti subordinati (termini con i quali intendiamo anche i cosiddetti lavoratori "in lavori atipici", "temporanei", "in affitto", "somministrati", con "contratto di collaborazione", ecc.) è obbligato a valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Il datore di lavoro deve valutare **tutti** i rischi della propria attività, come previsto dall'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008; Si ricordano in particolare i seguenti rischi lavorativi, specificatamente indicati dalla normativa vigente:

1. rischio da esposizione al rumore;
2. rischio di incendio;
3. rischio di esplosione;
4. rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
5. rischio per le lavoratrici in gravidanza ed allattamento;
6. rischio per i lavoratori minori e adolescenti;
7. rischio da esposizione ad agenti chimici;
8. rischio da esposizione ad agenti biologici;
9. rischio da esposizione a polveri di amianto;
10. rischio da esposizione a vibrazioni;
11. rischio da movimentazione manuale dei carichi;
12. rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
13. rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali;
14. rischi legati ad aspetti ergonomici (posture incongrue, movimenti ripetuti degli arti superiori, ecc.);
15. rischi legati all'esecuzione di lavori in appalto/subappalto;
16. presenza in azienda di lavoratori "somministrati" e "atipici";
17. presenza in azienda di lavoratori "migranti" (nati in altri paesi);
18. rischi legati a potenziali motivi sanitari inerenti il singolo lavoratore (handicap, inabilità specifiche, minori abilità legate ad abitudini di vita, es. alcolismo o tossicodipendenza);
19. altri rischi, es. di caduta dall'alto, di folgorazione, di seppellimento, in particolare nel campo delle costruzioni, ecc.)

Quanto premesso per invitare tutti i datori di lavoro, nella loro valutazione dei rischi, a porre attenzione all'aggiornamento della stessa sulla scorta dei dettami individuati da normative specifiche entrate in vigore con il D.Lgs. 81/2008.

***Invitiamo pertanto tutti i datori di lavoro ad aggiornare la valutazione dei rischi, utilizzando possibilmente i modelli di seguito riportati (vedi check list allegata, non esaustiva di tutti i rischi indicati, da implementare sulla base della valutazione stessa) e di avere cura di conservare in azienda la documentazione prodotta in aggiunta a quella eventualmente già in essere.***

### Precisazione

Il D.Lgs 81/2008 prevede che il Datore di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori effettui la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 sulla base di procedure standardizzate che dovranno essere elaborate entro e non oltre il 31 dicembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e che verranno recepite tramite decreto dei Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

*Quanto previsto nel precedente periodo **non si applica** alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g):*

*"[...]a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;*

*b) nelle centrali termoelettriche;*

*c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;*

*d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;*

*[...]g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori."*

Tale semplificazione burocratica, pur prevista dalla vigente normativa, in caso di eventi infortunistici o in caso di insorgenza di malattie professionali, crea purtroppo una situazione estremamente critica per il datore di lavoro, soprattutto se indagato per il reato di lesioni personali colpose, in quanto allo stesso sarà difficile dimostrare quali siano stati gli strumenti ed i criteri con cui ha condotto la dovuta valutazione dei rischi. Qualora infatti il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare questa avvenuta valutazione, e sia poi ritenuto penalmente responsabile del danno subito dal lavoratore, potrà essere sottoposto ad azione di rivalsa da parte dell'INAIL nonché avere una richiesta di risarcimento in sede Civile da parte del lavoratore stesso.

Per tali situazioni appare essenziale la dimostrazione dell'esistenza, o inesistenza, delle condizioni di rischio, e delle azioni messe in atto al fine di ridurre lo stesso.

**Per documentare, tramite autocertificazione, l'avvenuta valutazione dei rischi nei casi in esame (aziende fino a 10 addetti), vengono predisposti i seguenti documenti:**

- Modello per la redazione del documento di autovalutazione ex art. 17, art. 28 e art. 29 comma 5 D.Lgs 81/2008.
- Check list per specifici comparti/attività di supporto e convalida dell'autovalutazione di cui sopra

Gli strumenti proposti rappresentano una procedura che dovrebbe costituire il momento di base, molto spesso sufficiente a rispondere alla normativa vigente, fermo restando che dalla valutazione dei rischi possono emergere altri fattori non previsti, che devono essere esaminati e la cui valutazione deve integrare i modelli proposti. In situazioni di rischio residuo elevato e comunque in tutte le **aziende con più di 10 lavoratori** è obbligatoria la redazione di un documento di valutazione completo.

### ***Adempimenti per le imprese fino a 10 lavoratori***

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 è necessario che tutte le imprese provvedano all'aggiornamento della documentazione prodotta ai sensi del D.Lgs. 626/1994 al fine di comprovare l'avvenuta applicazione di tutti i successivi decreti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

**Tale premessa per invitare tutte le imprese a rivalutare i rischi e produrre in data attuale il modello autocertificativo di seguito esposto, che tiene opportunamente conto di quanto legiferato successivamente all'emanazione del D.Lgs 626/94.**

**Nell'interesse del Datore di lavoro ed al fine di evitare che quanto esposto venga ridotto ad una semplice compilazione cartacea si invitano tutte le aziende ad esaminare quanto rilevato nella valutazione effettuata o meno con la consulenza di tecnici esterni all'azienda, e a confrontarsi in caso di dubbi interpretativi o di presunte carenze della stessa con i referenti per la prevenzione e sicurezza sul lavoro delle proprie Associazioni di categoria.**

**AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
**Articolo 17, articolo 28 e articolo 29 comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008**  
**e successive modificazioni e integrazioni**

Il sottoscritto: .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... in via .....  
tel. .... cell. ....  
in qualità di (datore di lavoro/legale rappresentante/datore di lavoro  
delegato/procuratore speciale/ecc.): .....  
dell'azienda: .....  
sede Legale in: .....  
via ..... n° .....  
sede dell'unità produttiva in: .....  
via ..... n° .....  
attività svolta: .....

DICHIARA

di aver valutato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 17 comma 1 lettera a), art 28 e art. 29 comma 5, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

DICHIARA, inoltre che, all'esito della suddetta valutazione ha:

- individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata;
- programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

**Il datore di lavoro ha inoltre valutato i seguenti rischi specifici, ai quali i lavoratori sono potenzialmente esposti:**

**1. Rischio da esposizione al rumore**

SI

NO

**(ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/2008)**

**Se SI**, dalla valutazione si è constatato che:

- Vengono usati soltanto in maniera saltuaria macchinari/apparecchiature/utensili o impianti che producono rumore > 80 dB(A). Si ritiene pertanto che, in funzione dei tempi di esposizione e dell'organizzazione del lavoro, non esistano condizioni di rischio per i lavoratori causate da esposizioni personali quotidiane, ovvero settimanali, superiori agli 80 dB(A) LEX,8h.
- Vengono usati macchinari/utensili o impianti che producono rumore > 80 dB(A). Si ritiene pertanto che, in funzione dei tempi di esposizione e dell'organizzazione del lavoro, il rischio di esposizione al rumore personale quotidiano, ovvero settimanale, sia pari a:

.....

Si allegano i documenti relativi alle misure eseguite.

## 2. Rischio d'incendio (ai sensi dell' art. 2 del D.M. 10/03/98)

Dalla valutazione si è constatato che il livello di rischio d'incendio dei luoghi di lavoro è risultato:

Basso

Medio:

è stato predisposto un piano di emergenza ed evacuazione che contiene nei dettagli:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

Elevato:

è stato predisposto un piano di emergenza ed evacuazione che contiene nei dettagli:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

## 3. Rischio di esplosione (titolo XI del D.Lgs 81/2008)

 SI

 NO

**Se SI:** Le sostanze infiammabili e combustibili presenti in azienda, in miscela con l'aria, possono costituire miscele esplosive e quindi sono state adottate le seguenti misure preventive al fine di evitare esplosioni:

- sono state rimosse le possibili cause di innesco;
- sono stati attuati interventi per attenuare gli effetti di eventuali esplosioni.

## 4. Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008)

 SI

 NO

**Se SI:** particolare attenzione è stata posta anche alla eventuale presenza di polveri di legno duro, benzene e idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine e nel catrame, e altre sostanze o preparati chimici utilizzati.

- La valutazione evidenzia un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ed è stata eseguita in conformità all'art. 236 del D.Lgs. 81/2008.

**Il datore di lavoro deve quindi allegare alla presente autocertificazione una relazione contenente i seguenti dati integrativi:**

- a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
- b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
- c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
- d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
- e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

## 5. Rischio per le lavoratrici in gravidanza e allattamento (ai sensi dell' art. 11 del D.Lgs. 151/2001).

Particolare attenzione è stata posta in merito ai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché a processi o condizioni di lavoro (compreso il lavoro notturno) contemplate dalle disposizioni legislative vigenti.

- Le mansioni svolte sono compatibili con lo stato di gestante – puerpera.

## 6. Rischio per i lavoratori minori e adolescenti (L. 977/1967 e s.m.i.)

Ci sono in azienda lavoratori minori e/o adolescenti?

 SI

 NO

Se SI, il datore di lavoro ha:

- effettuato la valutazione dei rischi relativamente ai lavoratori minori e/o adolescenti
- formato e informato i lavoratori minori e/o adolescenti
- informato i titolari della potestà genitoriale nei riguardi dei minori
- adibito gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'all. I della Legge 977/1967, solo per motivi di formazione professionale, per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione.

## 7. Rischio da esposizione ad agenti chimici (Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/2008)

La valutazione ha evidenziato la presenza di agenti chimici sul luogo di lavoro tenendo in considerazione in particolare:

- le proprietà pericolose
- le schede di sicurezza (allegate)
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi
- i valori limite di esposizione professionale
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

L'esito della valutazione ha evidenziato **un livello di esposizione a rischio chimico:**

Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.

Non basso per la sicurezza, né irrilevante per la salute, in relazione ai seguenti agenti:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

## 8. Rischio da esposizione ad agenti biologici (Titolo X del D.Lgs 81/2008)

 SI

 NO

Se SI, la valutazione ha evidenziato:

- Un'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici per l'uso deliberato di agenti di cui all'allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008
- Un'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici per uso non deliberato di agenti di cui all'art. 271 del D.Lgs. 81/2008 (*..il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria*) ma l'attività rientra tra quelle di cui all'All. XLIV del D.Lgs. 81/2008.

## 9. Rischio da esposizione a polveri di amianto (ai sensi del Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/2008)

Sono presenti in azienda elementi strutturali (coperture, pluviali, tubazioni) realizzati con materiali contenenti amianto?

 SI

 NO

Se SI, vengono periodicamente verificate le condizioni dei materiali contenenti amianto e questi vengono mantenuti in buone condizioni per prevenire il rilascio e la dispersione di fibre.

L'azienda esegue attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione all'amianto?

 SI

 NO

**Se SI**, la valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto ha tenuto conto di:

- natura
- grado di esposizione

e ha evidenziato che:

- L'impresa è rispondente ai requisiti di cui all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.
- Le esposizioni risultano sporadiche e di debole intensità, non superando il valore limite di esposizione, e le attività svolte rientrano tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 249 del D.Lgs. 81/2008.

#### 10. Rischio da esposizione a vibrazioni

SI

NO

(ai sensi del Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/2008)

**Se SI**, la valutazione è stata effettuata sulla base di appropriate informazioni reperibili attraverso:

- i valori di emissione dichiarati dal produttore
- le banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni)

L'esito della valutazione ha evidenziato:

- Vengono utilizzati in maniera saltuaria macchine/utensili o mezzi di trasporto/d'opera che producono vibrazioni superiori ai valori limite di azione giornalieri, ma, in funzione dei tempi di esposizione e dell'organizzazione del lavoro, non sussistono condizioni di rischio per i lavoratori.
- Vengono utilizzati macchine/utensili o mezzi di trasporto/d'opera che producono vibrazioni superiori ai valori limite di azione giornalieri. Si ritiene pertanto che, in funzione dei tempi di esposizione e dell'organizzazione del lavoro, il livello di esposizione al rischio vibrazioni dei lavoratori sia pari a:
  - per il sistema mano/braccio: .....
  - per il corpo intero: .....
 (in caso di più mansioni svolte dal singolo lavoratore deve essere specificata l'esposizione per ogni singola mansione).

#### 11. Rischio da movimentazione manuale dei carichi

SI

NO

(ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 81/2008)

**Se SI**, la valutazione ha tenuto conto delle condizioni di sicurezza e salute connesse al lavoro con particolare attenzione alle caratteristiche del carico e dell'ambiente di lavoro, allo sforzo fisico richiesto, alle esigenze connesse all'attività e ai seguenti fattori individuali di rischio:

- idoneità/inidoneità fisica a svolgere il lavoro
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore
- insufficienza o inadeguatezza della conoscenza o della formazione o dell'addestramento dei lavoratori.

#### 12. Rischi collegati allo stress lavoro-correlato (ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 81/2008)

SI

NO

**Se SI**, la valutazione ha tenuto conto dell'Accordo Quadro Europeo sullo stress lavorocorrelato, considerando elementi quali:

- l'organizzazione del lavoro e dei suoi processi (accordi sul tempo di lavoro, grado di autonomia, incontro tra capacità dei lavoratori e requisiti del lavoro, carico di lavoro, eccetera);
- le condizioni lavorative ed ambientali (esposizione a comportamenti offensivi, rumore, calore, sostanze pericolose, eccetera);
- la comunicazione (incertezza sulle aspettative del lavoro, prospettive occupazionali, cambiamenti futuri, eccetera);
- i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di inadeguatezza, percezione di mancanza di sostegno, eccetera).

e ha evidenziato che:

I lavoratori risultano esposti:

saranno intrapresi provvedimenti e misure collettivi e/o individuali, che andranno periodicamente rivisti per accertarne l'efficacia e per verificare che siano ancora appropriati o necessari.

I lavoratori non risultano esposti

**13. Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali (ai sensi del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008)**

SI

NO

Se SI, la valutazione ha tenuto conto di:

- tempi di lavoro con VDT (> 20 ore/settimana)
- posti di lavoro (condizioni ergonomiche e di igiene ambientale)
- rischi per la vista e per gli occhi
- posture e affaticamento fisico o mentale

e ha evidenziato che:

I lavoratori risultano esposti

I lavoratori non risultano esposti

**14. Rischi legati ad aspetti ergonomici (posture incongrue, movimenti ripetuti degli arti superiori, ecc.) (ai sensi del Titolo VI del D.lgs. 81/2008)**

SI

NO

Se SI, la valutazione ha tenuto conto di:

- organizzazione del lavoro (postazione, attrezzature, metodi di lavoro);
- strutturazione degli spazi e degli ambienti (dimensioni, climatizzazione, aerazione, illuminazione, ecc...);
- posture e affaticamento fisico o mentale

e ha evidenziato che:

I lavoratori risultano esposti

I lavoratori non risultano esposti

**15. Lavori in appalto / subappalto**

SI

NO

Se SI, in azienda è disponibile la documentazione di coordinamento

**16. Lavoratori "somministrati" e "atipici"**

SI

NO

Se SI:

- dettagliare la tipologia di contratto:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

- le seguenti misure di prevenzione, in conformità all'art. 3 del D.Lgs. 81/2008, commi 5-12, sono a carico di:

- a. formazione  azienda  
 .....
- b. fornitura d.p.i.  azienda  
 .....

c. sorveglianza sanitaria

azienda

.....

**17. Lavoratori “migranti” (nati in altro paese)**

SI

NO

**Se SI:** Sono presenti in azienda lavoratori che non capiscono la lingua italiana e per tali lavoratori è stata effettuata una formazione mirata.

**18. Rischi legati a potenziali motivi sanitari inerenti il singolo lavoratore (handicap, inabilità specifiche, minori abilità legate ad abitudini di vita)**

SI

NO

**Se SI:** In seguito alla valutazione e tenuto conto di tali fattori, ai lavoratori esposti a tali rischi sono state assegnate mansioni compatibili con le sensibilità accertate, le capacità e le condizioni dei lavoratori.

**19. Altri rischi (ad es. di caduta dall'alto, di folgorazione, di seppellimento, in particolare nel campo delle costruzioni, ecc.)**

SI

NO

**Se SI:** Tali rischi sono di volta in volta analizzati all'interno dei Piani Operativi di Sicurezza presenti nei singoli cantieri.

**DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE DEDICATA ALLA SICUREZZA**

**1. Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)**

Lo svolgimento dei compiti di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi è effettuato:

direttamente dal datore di lavoro secondo l'art. 34 del D. Lgs. 81/08 il quale dirige, verifica e controlla la gestione della sicurezza all'interno dell'azienda. La documentazione riguardante la sicurezza è opportunamente archiviata ed è gestita dal RSPP. Per lo svolgimento delle proprie mansioni il S.P.P. può disporre anche di consulenze esterne.

Altro: \_\_\_\_\_

**2. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

è stato eletto internamente nella figura del Sig. \_\_\_\_\_ ed è consultato e coinvolto in tutti i passaggi ove ciò è previsto dalla normativa.

non è stato eletto e le sue attribuzioni verranno affidate al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale esterno RLST secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

**3. Medico competente aziendale (se previsto)**

Il medico competente, dott. \_\_\_\_\_, è stato nominato ed effettua sopralluoghi agli ambienti di lavoro 1 volta all'anno e visite al personale esposto a rischi specifici, e visite straordinarie su richiesta del RSPP o su richiesta degli organi competenti.

Il medico competente non è stato nominato poiché l'azienda non è soggetta all'istituzione del servizio di sorveglianza sanitaria.

**4. Consulenze, supporti, mezzi:**

.....  
 .....

**5. Responsabile antincendio emergenza evacuazione:**

Addetti antincendio emergenza evacuazione

.....  
 .....

## 6. Responsabile pronto soccorso

Addetti pronto soccorso

## 7. Eventuali altre figure di preposti

alla sicurezza sul lavoro (descrivere e prevedere  
il dovuto atto formale di delega)

La valutazione dei rischi è stata effettuata consultando preventivamente:

- il/i RLS o RLST       tutti i lavoratori dall'azienda

Del presente documento è stata consegnata copia al/ai RLS o RLST:

- SI       NO

Tutti i documenti utilizzati per la compilazione della presente autocertificazione sono conservati presso la sede legale dell'impresa.

....., li .....

Il Datore di Lavoro .....

Per presa visione i lavoratori:

.....

.....

# ALLEGATO 2

denominazione Società		Attrezzature Antincendio					Verifica Effettuata			Mese :
		Estintori Portatili					Semestrale <input type="checkbox"/>	Revisione <input type="checkbox"/>	Collaudo <input type="checkbox"/>	Anno:
Num. Progr.	Costruttore	Data Costruzione	Matricola Omologazione	Ubicazione	Tipo Estinguente	Peso Kg	Scadenze		Esito della Verifica	NOTE
							Revisione	Collaudo		
1					CO <sub>2</sub>	5	2009	2014	Positivo	
2					Polvere	6	2012	2019	Negativo	
3										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
64										
20										
21										
22										

Legenda:

ESECUTORE:

Firma Operatore:

## Climatizzazione radiante a soffitto e parete

I recenti Allegati Energetici dei comuni della Provincia di Torino, appendici dei Regolamenti Edilizi, hanno tutti in comune la spinta verso impianti nuovi a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica. Tra le soluzioni più incentivate (abbassamento proporzionale delle quote per l'urbanizzazione, incentivi economici ecc..) risulta il sistema di distribuzione a bassa temperatura. Una evoluzione degli impianti a bassa temperatura che ha suscitato i maggiori interessi sul mercato sono quelli per la climatizzazione invernale ed estiva con sistemi di ra-

diamento a soffitto e parete. Permettono la possibilità di avere in un unico sistema la possibilità di climatizzare i locali sia in inverno, ma soprattutto in estate, accoppiata ad un ingombro minimo dell'impianto e alla facilità di controllo della temperatura e umidità.




Enrico Fanciotto


Fase invernale: riscaldamento



Fase estiva: raffrescamento



Questo risultato lo si raggiunge tramite pannelli radianti prefabbricati che garantiscono facilità nell'installazione (autobilanciamento e modularità), ingombri di spessore minimi, risposta rapida alle variazioni o alle richieste e rese termiche certificate (ad esempio con pannelli PLANTERM):



La soluzione a soffitto e/o parete non presenta vincoli non avendo praticamente ostacoli possibili all'emissione. Questo invece può accadere con la

soluzione a pavimento dove tappeti, moquette o mobili possono variare l'efficienza del sistema.

La posa non richiede particolari indicazioni e per il suo ridotto spessore non comporta difficoltà particolari (modifica altezza accessi, preparazione fondo ecc..), ma è simile alla normale controsoffittatura in cartongesso.

Per garantire la massima performance del pannello, il sistema di regolazione e controllo è quanto di più avanzato e collaudato oggi esista per una corretta applicazione della climatizzazione radiante.


Alla base di tutto c'è la sperimentata logica che durante la stagione estiva consente il controllo della temperatura degli ambienti in relazione al punto di rugiada rilevato, massimizzando così lo scambio radiante in funzione anticondensa.

Un impianto radiante così regolato è in grado di fornire rese termiche molto più elevate rispetto a qualsiasi altra logica di controllo, ottimizzando così il dimensionamento dell'impianto ed il rapporto prezzo-prestazioni. Emblematico è l'esempio sotto esposto che confronta i parametri controllati dalle sonde ambiente nei diversi sistemi di regolazione e la loro risposta nel mantenere la stabilità della temperatura:

controllo totale della condizione termoigrometrica delle zone con display e tasti, rappresenta il massimo in termini di controllo del comfort ambientale. **Temperatura Operante (operativa)** è quella effettivamente percepita dai corpi in un ambiente ed è influenzata, oltre che dalla temperatura dell'aria, anche da quella delle superfici, tra le quali avviene costantemente uno scambio di calore sotto forma di irraggiamento infrarosso.


Le superfici più calde irraggiano calore verso le superfici più fredde: il sensore della sonda a trisensore simula il comportamento della globosonda rilevando quindi l'effettiva temperatura dell'ambiente in quanto percepisce, come il corpo umano, il calore dell'aria e soprattutto quello delle superfici, compresa quella della parete su cui è posto.

La regolazione dell'impianto è così molto più efficace, evitando di dover modificare fre-



*termostato ambiente tradizionale*

La sonda ambiente interattiva trisensore (**Temperatura Operante, Temperatura Bulbo Secco, Umidità Relativa**) per un



*sonda ambiente interattiva a trisensore*

quentemente il valore impostato come avviene con i termostati tradizionali che rilevano solo la temperatura dell'aria. Le sonde a tri-

sensori garantiscono quindi un comfort termico costante e una risposta del sistema è molto più veloce di un sistema a pavimento

*Nella fotografia un esempio di sonda a trisensore (RAYSENSE della FCC-Permasteelisa Impianti) con display multifunzione*



Questa soluzione inoltre, in connubio con caldaie a condensazione, permette di ottenere un deciso risparmio di combustibile che in poco tempo ripaga l'investimento iniziale.

**Elenco delle principali Norme UNI emanate:**

<b>Luglio 2010</b>	
<b>E. C. UNI TS 11300-1</b>	Errata Corriges della specifica tecnica UNI/TS 11300-1 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale"
<b>UNI EN 15727:2010</b>	Ventilazione degli edifici - Condotte e componenti delle reti di condotte, classificazione della tenuta e prove
<b>UNI EN 13766:2010</b>	Tubi e tubi raccordati multi-strato di materiale termoplastico (non vulcanizzato) per il trasferimento di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto - Specifiche
<b>Agosto 2010</b>	
<b>UNI/TR 11365:2010</b>	Installazioni fisse antincendio - Chiarimenti applicativi relativi alla UNI EN 12845 (sprinkler)
<b>EC 2-2010 UNI EN 1995-1-2:2005</b>	Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
<b>Settembre 2010</b>	
<b>UNI 9182:2010</b>	Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione
<b>UNI EN 13480-3:2010</b>	Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e calcolo
<b>UNI EN 257:2010</b>	Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas
<b>UNI EN 806-4:2010</b>	Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 4: Installazione

## ➤ **Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici**

Con la pubblicazione della Delibera ARG/elt 181/10 "Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare", l'Autorità per l'energia elettrica e il gas rende operative le modalità del terzo conto energia.

Ricordo che sul sito del GSE nella sezione "Convegni ed eventi" è disponibile l'intervento dell'ing. Gerardo Montanino dal titolo "Il Terzo Conto Energia, tenutosi a Roma il 4 ottobre 2010.

Il testo della Delibera ARG/elt 181/10 è disponibile, invece, sul sito dell'AEEG: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## ➤ **Rapporto statistico Impianti a fonti rinnovabili**

Publicato dal GSE - Gestore dei Servizi Energetici il "Rapporto statistico Impianti a fonti rinnovabili" con il quale sono diffusi i dati della produzione di energia elettrica nel nostro paese facendo ricorso alle fonti di energia rinnovabile (FER) e disponibile sul sito internet [www.gse.it](http://www.gse.it).

Il dato più rilevante riguarda l'aumento della produzione di energia del 19% rispetto all'anno 2008.

Nel 2009, infatti, è stata registrata una forte crescita delle rinnovabili rispetto al 2008 con una potenza installata di oltre 26.500 MW (+11%) ed una produzione complessiva di 69.300 GWh (+19%). L'aumento della produzione è dovuto principalmente alla straordinaria produzione idroelettrica riscontrata nel 2009 pari a 49 100 GWh (+ 18% rispetto al 2008) nonché alla crescita dell'eolico e delle biomasse.

La pubblicazione si articola in tre sezioni.

Nella prima si descrive il parco di produzione elettrica nazionale alimentato con le fonti rinnovabili: numerosità, potenza installata e produzione per l'Italia e le singole Regioni. La consistenza ha raggiunto i 74.282 impianti alla fine del 2009, più che raddoppia rispetto al 2008, per la moltitudine di impianti fotovoltaici installati nell'ultimo anno. La potenza raggiunge i 26.519 MW, crescendo dell'11,1% rispetto all'anno precedente, spinta dalla fonte eolica con circa 1.360 MW di nuovi parchi. La produzione rinnovabile arriva a toccare i 69.330 GWh, dei quali il 71% da fonte idraulica con ben 49.137 GWh. Le favorevoli condizioni di idraulicità hanno consentito di raggiungere livelli di produzione inequagliati nell'ultimo decennio.

La seconda sezione riporta i dati statistici di sintesi per le diverse tecnologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili: il solare fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, impianti a biomasse e il geotermoelettrico. Per ognuna si riportano mappe tematiche che descrivono numerosità, potenza e produzione e un approfondimento su temi di particolare interesse come le ore di utilizzazione o l'analisi della tipologia dei siti dove si localizzano gli impianti fotovoltaici. Ulteriori analisi e approfondimenti possono essere rintracciati nei rapporti statistici monografici pubblicati dal GSE.

Nella terza ed ultima sezione, si riportano gli impianti incentivati o che fruiscono dei servizi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici. In una tabella riassuntiva si riportano i dati a livello nazionale suddivisi per Tariffa Onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip6 e Ritiro Dedicato.

Nella tabella 1 sono riportati i valori della numerosità e potenza degli impianti da fonte rinnovabile in Italia.

In tabella 2, i dati della produzione degli impianti da fonte rinnovabile in Italia.



*Antonello Greco*

**➤ Numerosità e potenza degli impianti da fonte rinnovabile in Italia**

**Tabella 1:**  
Numerosità e potenza degli impianti da fonte rinnovabile in Italia (fonte: "Rapporto statistico Impianti a fonti rinnovabili").

	2008		2009		% 09/08	
	n°	kW	n°	kW	n°	kW
<b>Idraulica</b>	<b>2.184</b>	<b>17.623.475</b>	<b>2.249</b>	<b>17.721.465</b>	<b>3,0</b>	<b>0,6</b>
0 _ 1	1.223	450.046	1.270	465.561	3,8	3,4
1 _ 10 (MW)	665	2.155.558	682	2.189.647	2,6	1,6
> 10	296	15.017.871	297	15.066.257	0,3	0,3
<b>Eolica</b>	<b>242</b>	<b>3.537.578</b>	<b>294</b>	<b>4.897.938</b>	<b>21,5</b>	<b>38,5</b>
<b>Solare</b>	<b>32.018</b>	<b>431.504</b>	<b>71.288</b>	<b>1.144.021</b>	<b>122,6</b>	<b>165,1</b>
<b>Geotermica</b>	<b>31</b>	<b>711.000</b>	<b>32</b>	<b>737.000</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>
<b>Biomasse</b>	<b>352</b>	<b>1.555.342</b>	<b>419</b>	<b>2.018.554</b>	<b>19,0</b>	<b>29,8</b>
Solidi	110	1.068.485	122	1.255.406	10,9	17,5
– rifiuti solidi urbani	65	619.475	69	781.964	6,2	26,2
– da biomasse solide	45	449.010	53	473.442	17,8	5,4
Biogas	239	365.648	272	378.181	13,8	3,4
– da rifiuti	193	306.980	194	299.254	0,5	-2,5
– da fanghi	11	5.822	20	9.922	81,8	70,4
– da deiezioni animali	19	12.678	28	17.170	47,4	35,4
– da attività agricole e forestali	16	40.168	31	51.835	93,8	29,0
Bioliquidi	12	121.209	42	384.967	250,0	217,6
– oli vegetali grezzi	8	54.509	35	302.543	337,5	455,0
– altri bioliquidi	4	66.700	7	82.424	75,0	23,6
<b>Totale</b>	<b>34.827</b>	<b>23.858.899</b>	<b>74.282</b>	<b>26.518.978</b>	<b>113,3</b>	<b>11,1</b>

**➤ Produzione degli impianti da fonte rinnovabile in Italia**

**Tabella 2:**  
Produzione degli impianti da fonte rinnovabile in Italia (fonte: "Rapporto statistico Impianti a fonti rinnovabili").

GWh	2008		2009		% 09/08	
	Effettiva	Normalizzata <sup>1</sup>	Effettiva	Normalizzata <sup>1</sup>	Effettiva	Norm. <sup>1</sup>
<b>Idraulica</b>	<b>41.623,0</b>	<b>42.715,8</b>	<b>49.137,5</b>	<b>42.942,1</b>	<b>18,1</b>	<b>0,5</b>
<b>Eolica</b>	<b>4.861,3</b>	<b>5.839,2</b>	<b>6.542,9</b>	<b>6.830,4</b>	<b>34,6</b>	<b>17,0</b>
<b>Solare</b>	<b>193,0</b>	<b>193,0</b>	<b>676,5</b>	<b>676,5</b>	<b>250,5</b>	<b>250,5</b>
<b>Geotermica</b>	<b>5.520,3</b>	<b>5.520,3</b>	<b>5.341,8</b>	<b>5.341,8</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>
<b>Biomasse</b>	<b>5.966,3</b>	<b>5.966,3</b>	<b>7.631,1</b>	<b>7.631,1</b>	<b>27,9</b>	<b>27,9</b>
Solidi	4.302,3	4.302,3	4.443,8	4.443,8	3,3	3,3
– da RSU biodegradabili <sup>2</sup>	1.556,2	1.556,2	1.616,2	1.616,2	3,9	3,9
– RSU non biodegradabili	(1.556,2)	(1.556,2)	(1.616,2)	(1.616,2)	3,9	3,9
– da biomasse solide	2.746,1	2.746,1	2.827,7	2.827,7	3,0	3,0
Biogas	1.599,5	1.599,5	1.739,6	1.739,6	8,8	8,8
– da rifiuti	1.355,1	1.355,1	1.447,4	1.447,4	6,8	6,8
– da fanghi	14,8	14,8	20,1	20,1	35,5	35,5
– da deiezioni animali	69,8	69,8	88,4	88,4	26,7	26,7
– da attività agricole e forestali	159,8	159,8	183,7	183,7	15,0	15,0
Bioliquidi	64,5	64,5	1.447,8	1.447,8	2144,1	2144,1
– oli vegetali grezzi	30,0	30,0	1.049,5	1.049,5	3394,9	3394,9
– da altri bioliquidi	34,5	34,5	398,3	398,3	1054,9	1054,9
<b>Totale</b>	<b>58.163,9</b>	<b>60.234,6</b>	<b>69.329,8</b>	<b>63.421,9</b>	<b>19,2</b>	<b>5,3</b>
<b>Totale/CIL</b>	<b>16,5%</b>	<b>17,0%</b>	<b>20,8%</b>	<b>19,0%</b>		

I dati relativi alla produzione solare comprendono gli impianti fotovoltaici incentivati con il meccanismo del conto energia (primo e secondo conto energia).

Come noto, infatti, Il GSE gestisce il meccanismo di incentivazione denominato.. Conto Energia, introdotto con i decreti interministeriali 28 luglio 2005, al quale sono seguiti i decreti interministeriali del 19 febbraio 2007 e del 6 agosto 2010. Il Conto Energia remunera, con apposite tariffe incentivanti, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici per un periodo di venti anni. Le tariffe premiano maggiormente il grado di integrazione architettonica e l'uso efficiente dell'energia.

### ➤ Produzione degli impianti da fonte rinnovabile in Italia

#### Conto Energia Anno 2009

**Tabella 3:**

Conto Energia Anno 2009 (fonte: "Rapporto statistico Impianti a fonti rinnovabili").

	Impianti incentivati	Potenza incentivata	Produzione incentivata	Incentivo Conto Energia	
				Incentivo erogato	Incentivo medio per kWh
Solare fotovoltaico	n°	MW	MWh	€ mila	€/kWh
Italia	62.827	876	670.064	291.790	0,44

### ➤ Veicoli elettrici

Sono scadute il 30 novembre scorso i termini per presentare osservazioni al documento di consultazione pubblicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas DCO 37/10 "Disposizioni speciali per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di dispacciamento ai fini della sperimentazione dei sistemi di ricarica pubblica dei veicoli elettrici".

Si tratta di un'importante evoluzione della normativa in cui l'AEEG illustra gli orientamenti per la sperimentazione del servizio di ricarica dei veicoli elettrici in aree aperte al pubblico.

Come noto la diffusione di veicoli a propulsione elettrica è un fenomeno per cui si prevede una rapida evoluzione che la stessa AEEG intende agevolare con alcune semplificazioni procedurali coadiuvate con la trasparenza del mercato elettrico.

Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 136/10 nel quale sono delineate le soluzioni transitorie di regolazione per le sperimentazioni in fase di avvio e segue la pubblicazione della deliberazione ARG/elt 56/10 con cui so-

no state stabilite le modalità e la tariffa di connessione alla rete elettrica nel caso di ricarica di veicoli elettrici in ambito privato.

Fra queste tipologie rientrano, ad esempio le pertinenze di abitazioni private, i parcheggi condominiali e quelli aziendali.

Chi fosse interessato trova il testo del documento in consultazione nonché delle delibere:

- Deliberazione 19 aprile 2010 – ARG/elt 56/10 "Disposizioni in materia di connessioni per l'alimentazione di pompe di calore a uso domestico e di veicoli elettrici. Modificazioni dell'Allegato A e dell'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n.348/07",
- Delibera ARG/elt 136/10 "Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di disposizioni speciali per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di dispacciamento ai fini della sperimentazione di sistemi di ricarica pubblica dei veicoli elettrici", sul sito dell'Authority: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## La casa protagonista ...

Tra gli appuntamenti annualmente ricorrenti utili ai professionisti troviamo le Fiere "SAIE" a Bologna e "Restructura" a Torino.

Quest'anno c'è stato in entrambi i Saloni un grande interesse per tutte le novità relative alle normative delle Leggi Comunitarie rivolte al risparmio energetico. Con la classificazione energetica si sono posti i limiti ai consumi di kW/h per metro quadro abitativo suddividendo le costruzioni esistenti o in fase di progettazione in fasce di bassi o alti consumi. Al Salone SAIE di fine ottobre a Bologna nei vari convegni si è parlato molto di efficienza e di produzione energetica da fonti rinnovabili ed anche di formazione rivolta ai costruttori ed agli installatori che devono essere in grado di fornire ai sempre più esigenti clienti un maggiore risparmio energetico e benessere ambientale.

Molto interessante è stato il rapporto SAIE-ENERGIA 2010 il cui scopo era di evidenziare il ruolo virtuoso dell'edilizia per contribuire in maniera determinante al miglioramento delle condizioni ambientali in Italia per raggiungere il cosiddetto obiettivo "20-20-20" della direttiva europea del marzo 2007.

Detto obiettivo chiamato anche "pacchetto clima energia" fissa la riduzione del 20% delle emissioni serra, un aumento della efficienza energetica del 20% e il raggiungimento della quota del 20% di energia ricavata da fonti rinnovabili entro il 2020.

La direttiva istituisce una metodologia comune per il calcolo della prestazione energetica integrata degli immobili, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, della qualità dell'aria e delle condizioni di benessere all'interno degli edifici, verificando i costi necessari a conseguire tali condizioni.

Per i nuovi edifici, oltre al rispetto dei requisiti minimi fissati da ciascuno Stato, viene richiesta una valutazione tecnica, ambientale ed economica dell'utilizzo di sistemi alternativi per la produzione di energia ad elevata efficienza.

Per gli edifici occupati o di proprietà della pubblica amministrazione, l'obbligo dell'energia quasi zero è anticipato di due anni.

Al Salone Restructura di fine novembre a Torino, con circa 300 espositori ed una vasta area espositiva, anche quest'anno è stato possibile prendere atto del rinnovamento già osservato a Bologna. I settori più interessanti sono stati

"Energia - ambiente", rivolto al risparmio globale, e "Impianti - sicurezza" dove finalmente i sistemi sono integrati fra loro e di relativamente facile utilizzo.

## Precursori ...

Esempi di case costruite con criteri innovativi e fuori dai soliti schemi le troviamo già fin dal 1985 nella nostra Regione a dimostrazione che da tempo il problema del risparmio energetico è sentito senza vincoli legislativi. Il Sig. Michele Beltramone, idraulico di Barge, si costruì allora una casa a forma di fungo che ruota per sfruttare l'irraggiamento del sole e ridurre i consumi energetici. Per l'epoca era un'idea rivoluzionaria e la casa divenne un'attrattiva turistica.

In seguito altre costruzioni sono state realizzate industrialmente con lo stesso principio. Recentemente un'altra particolare realizzazione edilizia ha fatto parlare di sé. La "residenza del falegname" ideata nel 2008 a Bagnolo Piemonte. E' una abitazione progettata con i tetti realizzati con la pietra tipica del luogo "pietra di Luserna" rivolta verso la montagna. Il tetto è staccato completamente dal corpo della casa, quindi la stessa rimane protetta ed isolata. I materiali utilizzati, secondo i canoni della bioarchitettura ecosostenibile, principalmente legno e vetro, garantiscono il completo isolamento termico ed il contenimento energetico globale.

## Curiosità ....

Paradossalmente anche un igloo risponde in buona parte ai requisiti richiesti oggi dalle normative con costo zero.



Igloo in costruzione  
temperatura  
esterna -40°C  
interna +18°C  
ottenuta con poca  
energia, realizzata con  
blocchi di ghiaccio di-  
sponibile sul posto.

## Per i Soci ...

In gennaio i Soci riceveranno una informativa con in allegato il bollettino postale e gli estremi per il rinnovo annuale all'Associazione.

il Segretario Paolo Revelli

# NUOVA SERIE FAP500

L'anti-incendio diventa Hi-Protection



### Nell'antincendio ELKRON

da oggi c'è FAP500 il nuovo sistema digitale modulare, flessibile, omologato EN54 e disponibile in 4 modelli di centrale da 1 loop a 8, tutti con possibilità di espansione. La piattaforma del sistema FAP 500 consente di interfacciarsi facilmente con i sistemi di spegnimento e di garantire un eccellente livello di protezione. Ecco perchè con FAP500, l'antincendio Elkrone diventa Hi-protection.

Con Elkrone, l'antincendio diventa "Hi-Protection".

### Caratteristiche del sistema FAP 500

Grande facilità di installazione e di programmazione tramite tastiera della centrale o PC.  
Altissima capacità di gestione: 480 zone, ognuna configurabile secondo uno specifico tipo di operatività.  
Massima efficacia del controllo incrociato, grazie a 240 gruppi di sensori associabili liberamente a più zone.  
Innovativo Software di telegestione per inviare a distanza tutte le informazioni relative al sistema.  
Elevata interfacciabilità, per la trasmissione di eventi via GPRS/GSM/PSTN e connessione in rete di più unità di gestione.



[www.elkron.com](http://www.elkron.com)

**ELKRON**  
THE HI-PROTECTION COMPANY